

## LO SCHEMA DELL'EQUIPOLLENZA DELLE CATEGORIE DI PATENTI E IL REGIME TRANSITORIO

Gli Stati membri devono notificare le proprie tabelle di equipollenza, cristallizzando in questo documento la corrispondenza delle categorie rilasciate prima del 19 gennaio 2013, secondo le norme nazionali vigenti prima del 1° gennaio 1986, ovvero secondo la direttiva 1263/80/CEE e secondo la direttiva 91/439/CEE, rispetto a quelle rilasciate in base alla direttiva 2006/126/CE. L'articolo 13 della direttiva 2006/126/CE dispone, infatti, che previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della direttiva e le nuove categorie di patente.

La tabella allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ha questo compito, ma non esaurisce certo l'argomento, che necessita di numerose precisazioni, poiché è proprio questo aspetto che può determinare difficoltà per mettere in crisi gli organi di polizia stradale che, nell'immediatezza del controllo devono comprendere se una patente gode dei diritti acquisiti in base alla data di conseguimento delle singole categorie e sulla base di tale verifica devono determinare se la guida del veicolo oggetto del controllo è consentita, oppure se il conducente ha violato l'articolo 116 per guida senza patente, ovvero se la violazione è relativa alla guida con patente di categoria assolutamente diversa, oppure se si tratta dell'illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'articolo 116, comma 15-bis, per guida con patente dello stesso gruppo, ma di categoria diversa.

L'articolo 25 del decreto, con il comma 1, chiarisce che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente

alla data di applicazione delle disposizioni del decreto stesso, secondo la tabella di cui all'allegato VII (appunto, la tabella delle equipollenze). Questo principio costituisce la traduzione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della direttiva 2006/126/CE, nella parte in cui recita che *"qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva"*. Occorre, pertanto, analizzare lo schema di equipollenza proposto dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che già ci fornisce un valido aiuto, tenendo conto delle tre direttive europee e degli effetti che queste hanno avuto sulla normativa nazionale.

In verità, va osservato che sarebbe forse stato più corretto affermare che è conservata la validità delle categorie rilasciate secondo le disposizioni vigenti prima del 19 gennaio 2013, dato che non sempre le disposizioni previgenti sono più favorevoli di quelle licenziate in applicazione della direttiva 2006/126/CE, per cui, ad esempio, se da un lato per le patenti di categoria A rilasciate prima del 19 gennaio 2013 è conservata la possibilità di guidare quadricicli pesanti, è altrettanto vero che tali patenti conservano anche le eventuali limitazioni legate all'accesso graduale per i primi due anni dal rilascio, per cui una patente di categoria A rilasciata il 18 di gennaio 2013 per accesso graduale non ha consentito al titolare di guidare, per i primi due anni, motocicli aventi una potenza massima superiore a 25 kW e una potenza specifica superiore a 0,16 kW/kg; spirati i due anni, il titolare della patente può guidare qualsiasi motociclo, senza necessità di conseguire per esame la patente A senza limitazioni. Invece, chi consegue la patente A2 dal 19

gennaio 2013, può guidare motocicli di potenza massima non superiore a 35 kW e con una potenza specifica di 0,2 kW/kg (che non sia derivato da un motociclo che sviluppa oltre il doppio della potenza massima); tuttavia, in questo caso per poter guidare motocicli con caratteristiche superiori, il titolare della patente A2 dovrà conseguire per esame la patente A (che si consegue per accesso diretto a 24 anni,

oppure a partire dal ventesimo anno di età se chi la richiede è stato titolare di patente A2 per almeno 2 anni). Quindi, possiamo dire che chi ha conseguito la patente prima del 19 gennaio 2013, conserva tutti i diritti acquisiti, ma non può godere dell'estensione della validità della propria patente per la guida dei veicoli con caratteristiche diverse, secondo le nuove disposizioni che si applicano alle patenti rilasciate da tale data.

### EQUIPOLLENZA ALLE NUOVE CATEGORIE DI PATENTE, DEI TITOLI DI ABILITAZIONE RILASCIATI PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013

Tabella allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	AM
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM-A1-A2-A
A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM e A1-A2-A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM-A1
A (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM-A1-A2-A
B (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM-A1-A2-A-B1-B
B (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM-B1-B e A1-A2-A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM-B1-B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
C	AM-A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1-B-C1-C
D (rilasciata entro il 30 settembre 2004)	AM-A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1-B-C1-C-D1-D
D (rilasciata dal 30 settembre 2004)	AM-A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1-B-D1-D
E conseguita da titolare di patente B E conseguita da titolare di patente C E conseguita da titolare di patente D rilasciata entro il 30 settembre 2003 E conseguita da titolare di patente D rilasciata dal 30 settembre 2003	BE BE-C1E-C BE- C1E-CE-D1E-DE BE- D1E-DE

...

Analizziamo di seguito le equivalenze per ogni categoria, cercando di schematizzare la validità dell'abilitazione in base alla data di conseguimento della categoria.

**Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e i rapporti con la patente AM**

Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito CIGC) ha rappresentato una novità nel nostro ordinamento, quando le convenzioni internazionali e il diritto comunitario ancora non imponevano l'obbligo di un'abilitazione per la guida dei ciclomotori a due, tre o quattro ruote. Proprio per questo il regime transitorio tracciato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, dedicato in gran parte proprio al CIGC, non si è limitato a riconoscere la validità di questa abilitazione nazionale anche successivamente al 19 gennaio 2013, ma si è occupato di disciplinare nel dettaglio gli effetti dell'equivalenza del CIGC rispetto alla nuova patente di categoria AM.

Tralasciando alcune perplessità circa la compatibilità dell'equivalenza in esame rispetto alla norma comunitaria e, quindi, prendendo atto dell'interpretazione che di quest'ultima ha fornito il legislatore nazionale, sicuramente valida in Italia e quindi utile sotto il profilo operativo, cerchiamo di delineare in maniera schematica i contorni di questo regime transitorio, riassumendone i punti essenziali:

1) Tutti i CIGC rilasciati in Italia sono equiparati di fatto alla patente di categoria AM fino al primo rinnovo, ovvero sino alla richiesta di duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento (o in caso di richiesta volontaria, dato che il CIGC non è riconosciuto all'estero).

In luogo del duplicato del CIGC sarà rilasciata una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità.

- 2) Le patenti di categoria AM rilasciate come duplicato per sostituzione o per rinnovo di un CIGC conservano gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.
- 3) Dal 19 gennaio 2013, le disposizioni sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di CIGC, conseguito prima della predetta data.

Quindi, almeno sino al 18 gennaio 2023, gli organi di polizia stradale potranno trovarsi a controllare un CIGC conseguito il 18 gennaio 2013, utilizzato licitamente da un conducente di un ciclomotore, con la conseguenza però che ogni provvedimento sanzionatorio o amministrativo riguardante la patente di categoria AM, con le medesime modalità, deve ritenersi applicabile anche al CIGC. Ad esempio, si può concludere che, diversamente da ciò che è accaduto sino al 19 gennaio 2013, trovi applicazione anche il raddoppio dei punti per le violazioni commesse nei primi tre anni dal conseguimento della patente, con riferimento alla data di conseguimento del CIGC, stante l'equivalenza tra i due documenti; ove si concludesse al contrario, si determinerebbe un'inaccettabile disparità di trattamento tra chi ha ancora conservato il CIGC, ovvero chi è titolare di patente categoria AM conseguita per sostituzione del CIGC o per esame.

È invece da ritenere, contrariamente a quanto ritenuto da

autorevole dottrina, che ai fini dell'applicazione dell'articolo 186-*bis* il concetto di neopatentato non si applichi né al titolare di CIGC, né al titolare di patente categoria AM (e

nemmeno al titolare di patente A1, A2, A e B1). Ovviamente l'articolo 186-*bis* resta applicabile anche ai titolari di queste abilitazioni, se minori di anni 21.

### CIGC E CATEGORIA AM

Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59	
Certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	AM *
Applicazione pratica Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio	
Rilasciato fino al 18 gennaio 2013**	Rilasciata dal 19 gennaio 2013**
Ciclomotori*** a due, tre o quattro ruote	Ciclomotori*** a due, tre o quattro ruote****

\* In Italia la patente di categoria AM viene rilasciata a partire dall'età di 14 anni, ma per guidare il ciclomotore all'estero è necessario aver compiuto 16 anni, salvo che nel Paese dello SEE dove avviene la circolazione sia stato adottato lo stesso limite di età ridotto.

\*\* Sino al compimento del sedicesimo anno di età il titolare dell'abilitazione per la guida del ciclomotore non può trasportare il passeggero, anche se il certificato di circolazione del ciclomotore ne consente il trasporto.

\*\*\* 1) Ciclomotori a due ruote (categoria L1e);

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e);

3) quadricicli leggeri. Per le caratteristiche di tali veicoli, classificati a livello nazionale come ciclomotori (per i quali rimane sicuramente valido il parametro della velocità massima, che non può superare i 45 km/h per costruzione, e della cilindrata, che non può superare 50 cmc, se il motore è ad accensione comandata), occorre consultare la direttiva 168/2013/UE, in vigore dal 1° gennaio 2016; da tale data, infatti, quest'ultima ha sostituito la direttiva 2002/24/CE.

\*\*\*\* Gli Stati membri potranno prevedere una specifica prova pratica per il rilascio della patente AM riferita ai tricicli e ai quadricicli, differenziando la categoria con un codice nazionale.

**SOTTOCATEGORIA A1 E CATEGORIA A1**

La patente di “sottocategoria” A1 è stata rilasciata in Italia con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 8 agosto 1994, costituente il primo recepimento della direttiva 91/439/CEE, per cui pare poco comprensibile il richiamo alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111, recante il recepimento della direttiva 1263/80/CEE, contenuta nella tabella di equipollenza.

Tralasciando questo aspetto marginale, la patente di “sottocategoria” A1 rilasciata in Italia prima del 19 gennaio 2013, corrisponde alla patente di “categoria” A1 che, conformemente alla direttiva 2006/126/CE, contiene anche la categoria AM (così come, d’altronde, la patente di sottocategoria A1 abilitava già alla guida dei ciclomotori).

<b>Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59</b>		
<b>A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988)</b>		<b>AM-A1</b>
<b>Applicazione pratica</b>		
<b>Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>		
<b>Rilasciata fino al 30 settembre 1999 *</b>	<b>Rilasciata dal 1° ottobre 1999 fino al 18 gennaio 2013***</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013***</b>
Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori
Motocicli a due o tre ruote asimmetriche	Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e con potenza massima di 11 kW	Motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e con potenza massima di 11 kW, con rapporto potenza/peso ≤ 0,1 kW/kg
Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli di potenza non superiore a 15 kW
Macchine agricole**	Macchine agricole**	Macchine agricole**

\* “Le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente nella categoria A “limitata” al compimento del diciottesimo anno di età da parte dei loro titolari e nella categoria A “senza limiti” quando i loro titolari compiono il ventesimo anno di età. Le patenti della sottocategoria A1 rilasciate dal 1 ottobre 1999 non si trasformano automaticamente nella categoria A”. Circolare 45/99 prot. 3710/4630 MOT A018 – ciò indipendentemente dal rilascio di una nuova patente riclassificata, per cui, almeno in teoria, potrebbero essere ancora in circolazione patenti formalmente di categoria A1, ma che in realtà hanno il valore della patente di categoria A senza limitazioni.

\*\* Macchine agricole senza passeggero, che non superino la velocità di 40 km/h, di massa massima ammissibile non superiore a 2,5, lunghezza non superiore a 4 metri, larghezza non superiore a 1,6 metri, altezza non superiore a 2,5 metri, lunghezza del complesso non superiore a 5 metri.

\*\*\* Fino al compimento di 16 anni il titolare della patente di sottocategoria A1 non può trasportare passeggeri.

...

**PATENTE CATEGORIA A (LIMITATA E ILLIMITATA) E PATENTE CATEGORIE A2 E A**

<b>Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59</b>			
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)		AM-A1-A2-A	
A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)		AM e A1-A2-A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale	
A (rilasciata dal 26 aprile 1988)		AM-A1-A2-A	
<b>Applicazione pratica</b>			
<b>Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>			
<b>Rilasciata fino al 31 dicembre 1985</b>	<b>Rilasciata dal 1° gennaio 1986 fino al 25 aprile 1988**</b>	<b>Rilasciata dal 26 aprile 1988 fino al 18 gennaio 2013</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013</b>
Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori
Motocicli a due o tre ruote asimmetriche	Motocicli a due o tre ruote asimmetriche	Motocicli a due o tre ruote asimmetriche***	Motocicli a due o tre ruote asimmetriche****
Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli *****
Macchine agricole*	Macchine agricole*	Macchine agricole*	Macchine agricole*

\* Macchine agricole senza passeggero, che non superino la velocità di 40 km/h, di massa massima non superiore a 2,5, lunghezza non superiore a 4 metri, larghezza non superiore a 1,6 metri, altezza non superiore a 2,5 metri, lunghezza del complesso non superiore a 5 metri (vedi nota alla tabella precedente).

\*\* Sul territorio nazionale.

\*\*\* Se conseguita con una prova pratica con un motociclo di potenza inferiore a 35 kW (accesso graduale) per i primi due anni non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 kW/kg (se si tratta di motocicli a tre ruote asimmetriche si tiene conto della sola potenza specifica. In tal caso la patente formato Card riporta la data di rilascio della categoria A nella riga intermedia delle patenti A. Decorsi due anni dal conseguimento della patente A per accesso graduale, il titolare accede alla categoria A senza limitazioni, senza necessità di esami e senza necessità di rilascio di una nuova patente.

\*\*\*\* Si distingue in categoria A2 e categoria A. La categoria A2 consente di guidare motocicli a due o tre ruote asimmetriche di potenza fino a 35 kW e con rapporto di potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima (oltre, cioè, 70 kW). La categoria A consente di guidare qualsiasi tipo di motociclo a due ruote o a tre ruote asimmetriche, senza limitazioni.

\*\*\*\*\* La categoria A2 consente anche la guida dei tricicli di potenza non superiore a 15 kW (in quanto contiene la A1). La categoria A consente la guida dei tricicli di potenza non superiore a 15 kW (in quanto contiene la A1) e di tricicli con potenza superiore a 15 kW, se il titolare ha compiuto 21 anni.

...

### PATENTE CATEGORIA B1

La patente categoria B1 consente di guidare ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote, in quanto comprende la categoria AM (vedi la tabella specifica), e i quadricicli pesanti, secondo la nuova direttiva 168/2013/UE, che ha ridefinito la classificazione dei ciclomotori e dei motoveicoli a 2, 3 e 4 ruote. Per effetto delle modifiche introdotte nell'articolo 116 dal d.l. 68/2022, con la patente categoria B è consentita anche la guida di veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad

accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni. Tale disposizione non è direttamente applicabile perché l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 68/2022, ne ha subordinato l'efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I combustibili alternativi indicati nella Direttiva 96/53/CE sono l'elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici; l'idrogeno; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL); il gas di petrolio liquefatto (GPL); l'energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto.

### PATENTE CATEGORIA B

Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59	
B (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM-A1-A2-A-B1-B
B (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM-B1-B e A1-A2-A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM-B1-B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale

(segue)

...

<b>Applicazione pratica</b> <b>Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>			
<b>Rilasciata fino al 31 dicembre 1985</b>	<b>Rilasciata dal 1° gennaio 1986 fino al 25 aprile 1988</b>	<b>Rilasciata dal 26 aprile 1988 fino al 18 gennaio 2013</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013</b>
Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori
Motocicli a due o tre ruote asimmetriche	Motocicli a due o tre ruote asimmetriche *	Motocicli con potenza massima non superiore a 11 kW e cilindrata non superiore a 125 cc **	Motocicli con potenza massima non superiore a 11 kW e cilindrata non superiore a 125 cc e rapporto potenza peso non superiore a 0,1 kW/kg **
Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	- Minori anni 21 - Tricicli con potenza ≤ 15 kW ** - ≥ Anni 21 Tricicli con potenza > 15 kW **
Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t con numero di posti a sedere non superiore a 8 escluso quello del conducente, anche se trainanti un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 750 kg ovvero anche superiore a patto che la massa massima ammissibile del complesso non superi 4,25 t. Se il complesso supera 3,5 t è necessaria una prova specifica per l'inserimento del codice unionale "96" ***	Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t con numero di posti a sedere non superiore a 8 escluso quello del conducente, anche se trainanti un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 750 kg ovvero anche superiore a patto che la massa massima ammissibile del complesso non superi 4,25 t. Se il complesso supera 3,5 t è necessaria una prova specifica per l'inserimento del codice unionale "96" ***	Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t con numero di posti a sedere non superiore a 8 escluso quello del conducente, anche se trainanti un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 750 kg ovvero anche superiore a patto che la massa massima ammissibile del complesso non superi 4,25 t. Se il complesso supera 3,5 t è necessaria una prova specifica per l'inserimento del codice unionale "96" ***	Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t con numero di posti a sedere non superiore a 8 escluso quello del conducente, anche se trainanti un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 750 kg ovvero anche superiore a patto che la massa massima ammissibile del complesso non superi 4,25 t. Se il complesso supera 3,5 t è necessaria una prova specifica per l'inserimento del codice unionale "96" ***
Macchine agricole anche eccezionali (anche con rimorchio)			
Macchine operatrici non eccezionali (anche con rimorchio)			

...

\* Sul territorio nazionale. Per l'estero è necessario effettuare la prova pratica e ottenere un apposito attestato multilingua o un duplicato della patente con l'indicazione della categoria A.

\*\* Sul territorio nazionale.

\*\*\* Di fatto, trattandosi di un'estensione dei vecchi limiti, quindi più favorevole, dal 19 gennaio 2013 è possibile da un lato trainare con una motrice di categoria B un rimorchio non leggero, che abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a quella della motrice (ferma restando la massa trainabile, che, ove superata, determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 63), dall'altro anche superare il limite del complesso prima fissato inderogabilmente a 3,5 tonnellate (con rimorchio non leggero), fino a 4,25 tonnellate; però in questo range è necessario aver ottenuto per esame una patente di categoria B con codice unionale "96", per cui il titolare di patente categoria B conseguita prima del 19 gennaio 2013, se intende trainare un rimorchio non leggero tale da determinare una massa complessiva del convoglio superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 4,25 tonnellate deve superare un esame integrativo e ottenere il duplicato di patente che recherà il suddetto codice in corrispondenza della colonna 12, sulla riga della patente B.

**N.B.** Con la patente di categoria B è consentita la guida di veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni. Tale disposizione non è direttamente applicabile perché l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 68/2022, ne ha subordinato l'efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I combustibili alternativi indicati nella direttiva 96/53/CE sono l'elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici; l'idrogeno; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL); il gas di petrolio liquefatto (GPL); l'energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto.

## PATENTE CATEGORIA B+E E PATENTE CATEGORIA BE

Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59	
B+E (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM-A1-A2-A-B1-BE
B+E (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM-B1-BE e A1-A2-A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
B+E (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM-B1-BE e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale

(segue)

...

<b>Applicazione pratica Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>			
<b>Rilasciata fino al 31 dicembre 1985</b>	<b>Rilasciata dal 1° gennaio 1986 fino al 25 aprile 1988</b>	<b>Rilasciata dal 26 aprile 1988 fino al 18 gennaio 2013</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013</b>
Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori
Motocicli a due o tre ruote asimmetriche	Motocicli a due o tre ruote asimmetriche*	Motocicli con potenza massima non superiore a 11 kW e cilindrata non superiore a 125 cc **	Motocicli con potenza massima non superiore a 11 kW e cilindrata non superiore a 125 cc e rapporto potenza peso non superiore a 0,1 kW/kg **
Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	Tricicli e quadricicli pesanti	- Minori anni 21 - Tricicli con potenza $\leq$ 15 kW ** - $\geq$ Anni 21 Tricicli con potenza $>$ 15 kW **
Complessi di veicoli la cui motrice ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e traina un rimorchio non leggero, tale da determinare una massa del complesso superiore a 3,5 t (però fino a 4,25 t è ancora sufficiente la categoria B con il codice "96" - vedi caso precedente)	Complessi di veicoli la cui motrice ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e traina un rimorchio non leggero, tale da determinare una massa del complesso superiore a 3,5 t (però fino a 4,25 t è ancora sufficiente la categoria B con il codice "96" - vedi caso precedente)	Complessi di veicoli la cui motrice ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e traina un rimorchio non leggero, tale da determinare una massa del complesso superiore a 3,5 t (però fino a 4,25 t è ancora sufficiente la categoria B con il codice "96" - vedi caso precedente)	Complessi di veicoli la cui motrice ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e traina un rimorchio non leggero, tale da determinare una massa del complesso superiore a 3,5 t (però fino a 4,25 t è ancora sufficiente la categoria B con il codice "96" - vedi caso precedente)
Macchine agricole anche eccezionali (anche con rimorchio)			
Macchine operatrici non eccezionali (anche con rimorchio)			

\* Sul territorio nazionale. Per l'estero è necessario effettuare la prova pratica e ottenere un apposito attestato multilingua o un duplicato della patente con l'indicazione della categoria A.

\*\* Sul territorio nazionale.

...

### **PATENTE CATEGORIA C1**

La categoria C1 comprende le categorie AM, A1 (solo sul territorio nazionale se non già titolare di B conseguita prima del 26 aprile 1988), B1 e B. Oltre ai veicoli delle categorie comprese, la categoria C1 consente di guidare autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.

Macchine agricole e macchine operatrici anche eccezionali e anche se trainano rimorchi o macchine operatrici o agricole trainate di qualsiasi massa.

### **PATENTE CATEGORIA C1E**

Oltre ai veicoli che la categoria C1 consente di guidare (vedi punto precedente), la categoria C1E consente di guidare complessi di veicoli di categoria BE, ovvero anche complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

Inoltre, consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

Macchine agricole e macchine operatrici anche eccezionali e anche se trainano rimorchi o macchine operatrici o agricole trainate di qualsiasi massa.

**PATENTE CATEGORIA C**

<b>Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59</b>	
<b>C</b>	<b>AM-A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1-B-C1-C</b>
<b>Applicazione pratica Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>	
<b>Rilasciata fino al 18 gennaio 2013*</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013*</b>
<p><b>Ciclomotori</b></p> <p>Veicoli di cui alla categoria A1* B1, B e C1 (di categoria A solo se la patente di categoria B è stata conseguita prima del 26 aprile 1988**)</p> <p><b>18 anni</b> - Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e non superiore a 7,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, (ad eccezione di quelli aventi numero di posti a sedere superiore a 9 compreso quello del conducente)</p> <p><b>21 anni</b> o CQC - stessi veicoli del punto precedente anche con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t</p> <p>Macchine operatrici, anche eccezionali (anche con rimorchio) Macchine agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)</p>	<p><b>Ciclomotori</b></p> <p>Veicoli di cui alla categoria A1* B1, B e C1</p> <p>Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, (ad eccezione di quelli aventi numero di posti a sedere superiore a 9 compreso quello del conducente)***</p> <p>Macchine operatrici, anche eccezionali (anche con rimorchio) Macchine agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)</p>

\* Sul territorio nazionale. Va ricordato che la patente A1 rilasciata prima del 19 gennaio 2013, come è possibile verificare nello schema specifico, autorizza la guida di motocicli di potenza non superiore a 11 kW e di cilindrata non superiore a 125 cc; la patente A1 rilasciata da 19 gennaio 2013 è sottoposta all'ulteriore limitazione del rapporto potenza/peso che non può superare 0,1 kW/kg.

\*\* Sul territorio nazionale se rilasciata dal 1° gennaio 1986, ovvero, se rilasciata prima di tale data, anche all'estero.

\*\*\* Si consegue a 21 anni, salvo contestuale conseguimento della CQC per trasporto cose che consente di abbassare il limite a 18 anni.

...

## PATENTE CATEGORIA C+E E PATENTE CATEGORIA CE

Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59	
C+E	CE-C1E-CE
Applicazione pratica Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio	
Rilasciata fino al 18 gennaio 2013	Rilasciata dal 19 gennaio 2013
Vedi categoria C  Complessi formati da un veicolo di categoria B, C1 o C e un semirimorchio o un rimorchio anche non leggero	Vedi categoria C  Complessi formati da un veicolo di categoria B, C1 o C e un semirimorchio o un rimorchio anche non leggero

### PATENTE CATEGORIA D1

La categoria D1 comprende le categorie AM, A1 (solo sul territorio nazionale), B1 e B. Oltre ai veicoli delle categorie comprese, la categoria D1 consente di guidare gli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

### PATENTE CATEGORIA D1E

La categoria D1E comprende le categorie AM, A1 (solo sul territorio nazionale), B1, B, BE e D1. Oltre ai veicoli delle categorie comprese, la categoria D1E consente di guidare complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

## PATENTE CATEGORIA D

<b>Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59</b>		
D (rilasciata entro il 30 settembre 2004)	AM-A1 (per la guida di <b>motocicli</b> sul territorio nazionale) B1-B-C1-C-D1-D	
D (rilasciata dal 30 settembre 2004)	AM-A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1-B-D1-D	
<b>Applicazione pratica</b>		
<b>Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>		
<b>Rilasciata fino al 30 settembre 2004***</b>	<b>Rilasciata dal 30 settembre 2004***</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013****</b>
Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori
Veicoli di cui alla categoria A1* B1, B, C1, C, D1 (di categoria A solo se la patente di categoria B è stata conseguita prima del 26 aprile 1988**)	Veicoli di cui alla categoria A1* B1, B, D1	Veicoli di cui alla categoria A1*B1, B, D1
Autoveicoli con più di otto posti oltre il conducente, anche trainanti un rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg	Autoveicoli con più di otto posti oltre il conducente, anche trainanti un rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg	Autoveicoli con più di otto posti oltre il conducente, anche trainanti un rimorchio con massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg
Macchine operatrici o agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)	Macchine operatrici o agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)	Macchine operatrici o agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)

\* Sul territorio nazionale. Va ricordato che la patente A1 rilasciata prima del 19 gennaio 2013, come è possibile verificare nello schema specifico, autorizza la guida di motocicli di potenza non superiore a 11 kW e di cilindrata non superiore a 125 cc; la patente A1 rilasciata dal 19 gennaio 2013 è sottoposta all'ulteriore limitazione del rapporto potenza/peso che non può superare 0,1 kW/kg.

\*\* Sul territorio nazionale se rilasciata dal 1° gennaio 1986, ovvero, se rilasciata prima di tale data, anche all'estero.

\*\*\* Si consegue a 21 anni.

\*\*\*\* Si consegue a 24 anni, salvo conseguimento contestuale della CQC per trasporto persone che consente di abbassare il limite a 21 anni.

...

**PATENTE CATEGORIA D+E E PATENTE CATEGORIA DE**

<b>Tabella di equipollenza allegata al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59</b>		
E conseguita da titolare di patente D rilasciata entro il 30 settembre 2003	CE-C1E-CE BE- CE-C1E-CE-D1E-DE	
E conseguita da titolare di patente D rilasciata dal 30 settembre 2003	BE- D1E-DE	
<b>Applicazione pratica</b>		
<b>Veicoli che la patente abilita a guidare in ragione della data di rilascio</b>		
<b>Rilasciata fino al 30 settembre 2004***</b>	<b>Rilasciata dal 30 settembre 2004***</b>	<b>Rilasciata dal 19 gennaio 2013****</b>
Ciclomotori	Ciclomotori	Ciclomotori
Veicoli di cui alla categoria A1* B1, B, C1, C, D1 (di categoria A solo se la patente di categoria B è stata conseguita prima del 26 aprile 1988**)	Veicoli di cui alla categoria A1*B1, B, D1	Veicoli di cui alla categoria A1*B1, B, D1
Autoveicoli con più di otto posti oltre il conducente, anche trainanti un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg	Autoveicoli con più di otto posti oltre il conducente, anche trainanti un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg	Autoveicoli con più di otto posti oltre il conducente, anche trainanti un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg
Macchine operatrici o agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)	Macchine operatrici o agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)	Macchine operatrici o agricole, anche eccezionali (anche con rimorchio)

\* Sul territorio nazionale. Va ricordato che la patente A1 rilasciata prima del 19 gennaio 2013, come è possibile verificare nello schema specifico, autorizza la guida di motocicli di potenza non superiore a 11 kW e di cilindrata non superiore a 125 cc; la patente A1 rilasciata dal 19 gennaio 2013 è sottoposta all'ulteriore limitazione del rapporto potenza/peso che non può superare 0,1 kW/kg.

\*\* Sul territorio nazionale se rilasciata dal 1° gennaio 1986, ovvero, se rilasciata prima di tale data, anche all'estero.

\*\*\* Si consegue a 21 anni.

\*\*\*\* Si consegue a 24 anni, salvo conseguimento contestuale della CQC per trasporto persone che consente di abbassare il limite a 21 anni.